

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho

Dott. Federico Baccani
Dott.ssa Elena Marzi
Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Dott. Gianni Spagarino

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61

C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 17 gennaio 2012

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MANOVRA MONTI

La Legge di conversione del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 - pubblicato nella G.U. n.284 ed in vigore dal 6 dicembre 2011 – è stata definitivamente approvata dalla Camera ed è stata pubblicata in G.U. il 27 dicembre 2011.

Il decreto offre alcune agevolazioni alle imprese, tra le quali segnaliamo l'introduzione della c.d. ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica, e una maggiore deducibilità dell'Irap dal reddito di impresa.

Si segnala l'anticipazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'IMU (imposta municipale unica) e consistente nella reintroduzione della tassazione sulle proprietà immobiliari, compresa la prima casa. Già a decorrere dal 2011, inoltre, è introdotta un'imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia. Viene messa a regime la detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione e prorogata di un solo anno la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici.

Da ultimo rileviamo come siano state introdotte nuove imposte sui beni cosiddetti "di lusso" (automobili con potenza superiore ai 185 kW, unità da diporto, aeromobili ed elicotteri), nonché un'imposta straordinaria sui cosiddetti beni "scudati".

Nella seguente tavola sinottica, vengono riepilogate le misure fiscali di principale interesse per le imprese e i professionisti.

FISCALITÀ LOCALE

IMU - imposta municipale unica

A decorrere dal 2012, viene introdotta, l'Imposta municipale unica (Imu).

Presupposto: il presupposto dell'imposizione è il possesso di immobili, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n.504/92, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Base imponibile: la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore catastale ai fini Ici (D.Lgs. n.504/92) e con rivalutazioni indicate di seguito.

Valore dei fabbricati: il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato

del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a. **160** per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d. **80** per gli uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e. **60** per gli immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5;
- f. **55** per i negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Valore dei terreni: il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a **130**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a **110**.

Le aliquote: l'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a un massimo dello 0,3%.

L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a un massimo dello 0,2 %.

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2%, e può essere ridotta dai Comuni fino a un massimo dello 0,1%.

L'aliquota può essere poi ridotta dai Comuni fino allo 0,4% sull'immobile strumentale d'impresa, se posseduto da soggetti passivi Ires o se è dato in locazione.

Detrazioni: dall'imposta dovuta per la prima casa possono essere detratti € 200. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Modalità di versamento: il primo versamento dovrà avvenire entro il 18 giugno 2012 (poiché il 16 cade di sabato).

FABBRICATI RURALI - accatastamento

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione (ad esempio fabbricati con superficie inferiore a mq. 8, serre..), dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 mediante utilizzo della procedura informatica Doc-Fa (DM 701/1994). Nelle more della presentazione della domanda di accatastamento, l'IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto (più eventuale conguaglio), sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

ADDIZIONALE REGIONALE - addizionale Irpef regionale

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef dallo 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

TASSA SUL LUSSO

AUTOMEZZI – addizionale all'imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica istituita con il D.L. n.98/11 viene inasprita ed è pari a € 20 ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw. L'addizionale si riduce decorsi 5 anni dalla data di costruzione del veicolo, fino a non essere più dovuta per veicoli di oltre 20 anni.

IMBARCAZIONI - tassa stazionamento imbarcazioni da diporto

A decorrere dal 1° maggio 2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli

utilizzatori tramite leasing finanziario di unità da diporto che si trovino nei porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche devono versare una tassa annuale di stazionamento su base giornaliera e determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto. La tassa è ridotta dopo il quinto anno dalla data di costruzione dell'unità da diporto.

VARIE

Imposta straordinaria sulle attività scudate

A decorrere dall'anno 2011 è dovuta un'imposta di bollo speciale annua dello 0,4% sulle attività che sono state oggetto di rimpatrio, ai sensi del D.L. n.78/09 e del D.L. n.350/01. L'imposta di bollo è dovuta nella misura dell'1% per l'anno 2012, dell'1,35% per l'anno 2013 e dello 0,4% per gli anni successivi. L'imposta viene trattenuta dagli intermediari abilitati o, in alternativa, versata a cura degli stessi con provvista ricevuta dal contribuente entro il 16 febbraio di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività "ancora segretate" al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il solo versamento da effettuare entro il 16 febbraio 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari all'1%.

Imposta sugli immobili situati all'estero

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili detenuti da persone fisiche residenti nello Stato ubicati all'estero e a qualsiasi uso destinati. Soggetto passivo è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le disposizioni attuative, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Imposta sulle attività finanziarie

A decorrere dal 1° gennaio 2012 viene istituita un'imposta di bollo proporzionale che colpisce le attività finanziarie detenute in Italia – in pratica i depositi titoli - con le seguenti aliquote:

- ⇒ 0,1% per il 2012;
- ⇒ 0,15% dal 2013.

È prevista una misura minima di € 34,20 e, solo per il 2012, una misura massima di € 1.200,00.

La base imponibile è individuata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Non sono soggetti a imposta i fondi pensione, i fondi sanitari e i buoni postali fruttiferi con valore complessivo di rimborso non superiore a € 5.000,00.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari

all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le disposizioni attuative, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Imposta di bollo sugli estratti conto bancari

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta di bollo sugli estratti conto bancari annuali relativi a **soggetti diversi dalle persone fisiche** è elevata a € 100, mentre per le persone fisiche viene confermato in € 34,20.

CONTRASTO ALL'EVASIONE

TRACCIABILITÀ – ridotta la soglia per l'uso del contante

Dal 6 dicembre 2011 è stato ridotto da € 2.500 a € 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Non costituiscono infrazioni le violazioni commesse tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 riferite alle limitazioni all'uso del denaro contante e di titoli al portatore. È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad € 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite o, in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione viene elevata al saldo del libretto stesso.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE FISICHE

ACE - aiuto alla crescita economica

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 viene introdotta un'agevolazione per le imprese consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale di eventuali incrementi del Patrimonio netto.

L'agevolazione si rende applicabile ai soggetti Ires, alle società di persone e alle persone fisiche in contabilità ordinaria. Per i soggetti Ires, ai fini della determinazione della rendita nozionale del capitale proprio, che rappresenta la quota del reddito di impresa detassata, va considerato l'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010. Per i primi 3 anni l'aliquota da applicare è pari al 3%, mentre, a decorrere dal quarto periodo di imposta verrà determinata con un D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per i soggetti Irpef (società di persone e persone fisiche in contabilità ordinaria), le modalità operative per la fruizione di tale nuova agevolazione saranno stabilite da un apposito decreto di prossima emanazione.

Irap - deducibilità dell'Irap relativa al costo del lavoro

A decorrere dal periodo di imposta 2012 per le imprese e i professionisti è ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile del costo per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. Sempre a decorrere dal 2012 vengono incrementate le deduzioni Irap fisse per dipendenti di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, che passano da € 4.600 a € 10.600, ulteriormente elevate a € 15.200 (rispetto agli attuali € 9.200) per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

DETRAZIONI IRPEF/IRES - detrazione del 36% a regime e del 55% prorogata di un anno

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'agevolazione consistente nella detrazione Irpef del 36% delle spese di manutenzione, restauro o risanamento, nonché ristrutturazione edilizia, effettuate su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali va a regime senza più scadenze di termini per il sostenimento delle spese.

La detrazione si calcola sulle spese documentate fino ad un importo massimo di € 48.000 per singola unità immobiliare. È confermata la rateazione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi mentre scompare quella abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni.

Viene, inoltre, prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef/Ires del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico confermando le stesse modalità relative al periodo di imposta 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2013 per gli interventi di risparmio energetico sarà riconosciuta la detrazione del 36%.

LAVORO E PREVIDENZA

ARTIGIANI E COMMERCianti – aumento contributivo

Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome Inps saranno incrementate per l'anno 2012 dell'1,3% ed in seguito dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

IRPEF - tassazione separata Tfr

Le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono ammesse a tassazione separata per l'importo complessivamente eccedente un milione di euro. Tale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie. Le indennità di fine rapporto percepite dagli amministratori delle società di capitali verranno invece tassati secondo le regole ordinarie per il loro intero ammontare, senza pertanto l'applicazione della franchigia di un milione di euro.

Cordiali saluti.

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti